



COMUNE DI LOIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO DI DETTAGLIO
COMMERCIO
SU AREA PUBBLICA LOIANO**

Allegato alla deliberazione n. 43 del 30/06/2015

Modificato con delibera n. 60 del 28/11/2016

Modificato con delibera n. 75 del 24/11/2020

Modificato con delibera n. 39 del 28/07/2022

INDICE

Art. 1	Tipologia del mercato
Art. 2	Localizzazione e dimensione del mercato
Art. 3	Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio
Art. 4	Assegnazione posteggi riservati ai produttori agricoli
Art. 5	Determinazione posteggi riservati ai produttori agricoli
Art. 5 bis	Assegnazione posteggi riservati ad onlus e partiti/movimenti politici
Art. 6	Riassegnazione dei posteggi
Art. 7	Spostamenti di posteggio per migioria
Art. 8	Assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi
Art. 9	Ampliamento del posteggio
Art. 10	Gestione registro delle presenze maturate
Art. 11	Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio
Art. 12	Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione
Art. 13	Norme in materia di funzionamento dei mercati
Art. 14	Circolazione nelle aree di mercato
Art. 15	Durata delle concessioni
Art. 16	Canone per la concessione dei posteggi
Art. 17	Disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza
Art. 18	Disposizioni in materia di subingresso
Art. 19	Obbligo di esibire l'autorizzazione
Art. 20	Diritto di accesso agli atti amministrativi
Art. 21	Disposizioni di carattere programmatico
Art. 22	Affidamento della gestione del mercato e dei servizi accessori
Art. 23	Sanzioni
Art. 24	Commercio itinerante

ART. 1

TIPOLOGIA DEL MERCATO

1) Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche nel Comune di Loiano.

Il mercato istituito in questo Comune ha cadenza settimanale ed è di tipo ordinario, essendo consentito trattare tutti i prodotti alimentari e non alimentari ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi con contenuto non inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche ed a litri 0,33 per le bevande superalcoliche, cioè aventi gradazione alcolica superiore a 21° (art. 30 comma 5 D.Lgs. n. 114/1998 e con gli artt. 176 R.D. n. 635/1940 e 86 del TULPS). Il mercato è suddiviso in settori alimentare (posto all'incrocio con Via Pozzi) e non alimentare.

Fanno eccezione sotto elencati posteggi vincolati alla categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio e più precisamente:

- a. Posteggio n. 32 tipologia merce: alimentari "pesce"
- b. Posteggio n. 33 tipologia merce: alimentari "rosticceria"

Inoltre all'interno dell'area mercatale viene istituita un 'area (identificata nella planimetria allegata) nella quale settimanalmente si svolge il mercatino tematico per la cui disciplina si rimanda ad apposito regolamento.

2) L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato è disciplinato dal D. Lgs. 114/98, dalla L.R. 12/99, dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1368/99, dall'intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni in data 5 luglio 2012, d'ora in poi definita semplicemente "intesa 5 luglio 2012", dal presente regolamento e dalle altre disposizioni statali, regionali e comunali in materia vigenti nel tempo.

ART. 2

LOCALIZZAZIONE E DIMENSIONE DEL MERCATO

- 1) Il mercato si svolge nell'area individuata nella allegata planimetria;
 - a. l'ampiezza complessiva dell'area mercatale di cui alla stessa planimetria è di mq. 1.705, ai quali vanno aggiunti eventuali ampliamenti concessi su richiesta dell'interessato a seguito di valutazione da parte degli organi Amministrativi, di cui 1198 mq destinati al settore non alimentare, 240 mq. destinati al settore alimentare, e 105 mq. destinati agli imprenditori agricoli;
 - b. il numero dei posteggi riservati ai titolari di autorizzazione di cui al D. Lgs. 114/98 sono 36 di cui 34 con dimensione di 40 mq, 1 con dimensione di 50 mq (posteggio n. 10) e 1 di 28 mq (posteggio n. 13); il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli di cui all'art. 4 del D. Lgs. 228/2001 e successive modifiche ed integrazioni sono 3, con dimensione di 35 mq. ;
 - c. A seguito di richiesta del concessionario, le dimensioni del posteggio potranno essere ampliate, previa verifica della oggettiva disponibilità di superficie e previo pagamento del Canone Unico corrispondente ai metri concessi in eccedenza secondo le disposizioni del successivo art. 9;
 - d. Il calcolo del Canone Unico sui metri concessi in eccedenza, rispetto alle normali dimensioni del posteggio, non usufruirà delle agevolazioni previste per i regolari posteggi.
 - e. L'autorizzazione all'occupazione di spazio eccedente il posteggio ha validità annuale

e potrà essere rinnovata a seguito di richiesta.

- f. L'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente regolamento è il SUAP associato dell'Unione dei Comuni Savena Idice.

ART. 3

ASSEGNAZIONE POSTEGGI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

1) L'assegnazione dei posteggi in concessione, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti dall'intesa 5 luglio 2012, stabilendo, che in caso di parità, si provvederà ad effettuare un sorteggio tra coloro che hanno ottenuto la stessa posizione in graduatoria

La concessione di posteggio ha durata di dodici anni e non sarà rinnovata automaticamente; il posteggio sarà riassegnato all'avente diritto (stesso concessionario o altro concessionario), al termine di tale periodo, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite in conformità ai criteri individuati dall'intesa Stato Regioni del 12 luglio 2012, dall'art. 70 del D Lgs. n. 59/2010 e successive modificazioni. Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi;

2) Ai fini dell'applicazione dei criteri richiamati al comma 1, si intende per dante causa il soggetto che, per ultimo, ha ceduto l'azienda.

3) La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltreché a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune ed in ogni altro luogo pubblico utile allo scopo, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.

4) Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.

5) L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:

- a. per incremento del numero di posteggi di un mercato;
- b. per istituzione di un nuovo mercato;
- c. per posteggi che si siano resi liberi per decadenza dei titolari della concessione;

è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui ai commi precedenti e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.

6) L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene:

- a. nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;
- b. previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui al successivo art. 7.

ART. 4

ASSEGNAZIONE POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1) L'assegnazione dei posteggi destinati agli imprenditori agricoli è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999 applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a. maggiore numero di presenze maturate nel mercato, sempreché rilevate o documentabili dall'interessato;
- b. maggiore anzianità di attività dell'operatore, da intendersi come periodo di validità ininterrotto dell'abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola.

- 2) Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente, presso l'Albo Pretorio del Comune, di norma, con cadenza semestrale, assegnando un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande.
- 3) Non è ammessa la possibilità, da parte dell'imprenditore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato.
- 4) Le domande presentate da imprenditori già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
- 5) L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:
- a. per incremento del numero di posteggi riservati agli imprenditori agricoli nell'ambito dello stesso mercato;
 - b. a seguito di istituzione di un nuovo mercato;
 - c. a seguito di decadenza del precedente titolare della concessione
- è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo, fermo restando il limite di cui al comma 3.

ART. 5

DETERMINAZIONE POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

- 1) Qualora il numero di posteggi riservati agli imprenditori agricoli risulti eccedente rispetto alla percentuale del 2 % stabilita all'art. 6 comma 8 della L.R. 12/99 e per gli stessi sia stata attivata per 3 volte, con esito negativo, la procedura di assegnazione, si procede alla soppressione dei posteggi medesimi, riservando, nell'ordine, gli spazi resi disponibili:
- a. all'ampliamento di posteggi riservati agli imprenditori agricoli e regolarmente concessionati, sempreché i rispettivi concessionari ne abbiano interesse;
 - b. alla realizzazione di migliori condizioni di fruibilità e di accessibilità del mercato;
 - c. all'ampliamento dei posteggi esistenti o all'istituzione di nuovi posteggi destinati al commercio su aree pubbliche.

ART. 5 Bis

ASSEGNAZIONE POSTEGGI RISERVATI AD ONLUS E PARTITI/MOVIMENTI POLITICI

- 1) All'interno del mercato settimanale di Loiano che si tiene la Domenica sono istituiti n. 3 posteggi, concessi gratuitamente, con dimensioni massime pari a 2 mq dislocati come segue:
- N. 1 in Via Roma, nei pressi del Civico n. 13 (Bar Benvenuti)
 - N. 2 in Via Roma, nei pressi del Civico n. 15 (Unicredit Banca)
 - N. 3 in Via Roma, nei pressi del Civico n. 51 (Spi-Cgil).
- 2) Tali posteggi vengono assegnati a seguito di apposita domanda presentata negli orari di apertura o tramite e-mail all'Ufficio Protocollo dell'Ente almeno 5 gg prima della data ipotizzata per l'utilizzo del posteggio. Nella domanda il richiedente può indicare il posteggio scelto, fermo restando che nell'assegnazione dello stesso verrà seguito l'ordine di presentazione delle domande al protocollo, per cui se il posteggio prescelto è già stato assegnato ne verrà assegnato un altro d'ufficio.
- 3) Le Onlus ed i partiti/movimenti politici potranno utilizzare i posteggi facendone apposita richiesta; qualora si avessero più richieste per il medesimo spazio sarà data la precedenza a chi nel mese in corso non ne ha ancora beneficiato. Negli altri casi la precedenza sarà data all'ordine di presentazione della richiesta.

- 4) Nei posteggi di cui al presente articolo è vietata la vendita a fini commerciali.

ART. 6

RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

- 1) Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:
- a. trasferimento del mercato in altra sede;
 - b. trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 50 per cento dei posteggi complessivi del mercato.
- 2) Nei casi di cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sulla base della graduatoria stilata con i criteri di cui all'intesa del 5 Luglio 2012 come ulteriormente specificati al comma 4.
- 3) Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto al comma 1, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi.
- 4) La graduatoria dei titolari di posteggio, da utilizzare in caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi del mercato è formata considerando la maggiore professionalità acquisita (peso 70 alla anzianità d'iscrizione al Registro delle Imprese, peso 30 al numero di presenze maturate nel mercato), e gli altri criteri stabiliti dalla normativa vigente regionale e nazionale; in caso di parità si procederà mediante sorteggio.

ART. 7

SPOSTAMENTI DI POSTEGGIO PER MIGLIORIA

- 1) Il Comune prima di trasmettere alla Regione la comunicazione relativa ai posteggi liberi, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio presentate da concessionari di posteggio del medesimo mercato, pervenute entro il 31 maggio o il 30 novembre.
- 2) Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, vengono prioritariamente assegnati ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
- 3) Le domande vengono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità degli autonegozi e dei banchi, e comunque sono considerate all'interno dei settori merceologici e tenuto conto dell'eventuale vincolo di categoria merceologica.
- 4) In caso di domande concorrenti, si assegnano i posteggi seguendo l'ordine di graduatoria di cui al precedente art. 6, compatibilmente con gli spazi a disposizione e le necessità dei banchi e degli autonegozi.
- 5) Le domande di spostamento di posteggio di cui ai commi 2 e 3 vengono esaminate ed accolte tenendo conto anche dei posteggi che si rendano liberi a seguito di accoglimento delle domande di migioria.
- 6) La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.
- 7) Le opzioni di posteggio attuate per migioria, una volta indicate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le

ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.

8) Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate:

- a. al divieto di detenere in concessione più di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato;
- b. all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.

9) Gli spostamenti per miglioria non si applicano ai posteggi riservati agli imprenditori agricoli.

ART. 8

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI

1) I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la giornata, a titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica o documento equipollente che abilita all'esercizio dell'attività, che si siano presentati all'operatore in servizio entro l'orario di cui al comma 4 dell'art. 13 del presente Regolamento. Non possono in tal caso concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, gli operatori:

- a. già concessionari, anche di un solo posteggio, nell'ambito dello stesso mercato;
- b. sprovvisti dell'autorizzazione o titolo equipollente in originale;
- c. che non hanno in quel momento la disponibilità dei mezzi, attrezzature e merci atte allo svolgimento dell'attività,
- d. che non sono in grado di fornire copia dell'autocertificazione di regolarità contributiva presentata al comune che ha rilasciato la licenza,
- e. non in regola con il pagamento del Canone Unico.

2) L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti". Questa è determinata dal numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività (art. 27 comma 1 lett. f D.Lgs. n. 114/1998).

Lo spuntista per ottenere la presenza, non può assentarsi sino all'avvenuta assegnazione dei posteggi vacanti.

3) In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione vengono seguiti i criteri di priorità di cui al precedente art. 6 comma 4

4) Le assegnazioni di cui al comma 1 avvengono nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno del mercato. I posteggi vincolati a merceologia specifica, non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati giornalmente, in via prioritaria, agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, in subordine agli esercenti di attività che appartengono al medesimo settore merceologico.

5) L'operatore che non accetta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo autonegozio/banco o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.

6) Nell'ambito del mercato l'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante.

8) La tenuta ed aggiornamento della graduatoria delle presenze maturate è effettuata sulla base delle rilevazioni compiute dall'Operatore incaricato presente al Mercato.

9) La graduatoria di norma viene rivista con cadenza trimestrale. La mancata presenza

per tre anni consecutivi, che decorrono da quando viene effettuato l'aggiornamento trimestrale, comporta l'azzeramento delle presenze effettuate (che viene comunicato allo spuntista con apposito atto), fatti salvi i casi di assenza determinata da malattia, gravidanza o servizio militare, purché sia presentata idonea documentazione o in caso di servizio militare, autocertificazione.

ART. 9 AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO

1) Il Comune su richiesta degli interessati, può concedere l'ampliamento della superficie del posteggio qualora tale aumento non sia pregiudizievole ai posteggi limitrofi al transito dei cittadini ed in generale al corretto esercizio del commercio.

L'ampliamento viene di norma concesso nel caso di acquisizione di posteggio limitrofo qualora l'acquisizione sia relativa a settori merceologici simili, oppure qualora la richiesta di ampliamento sia presentata da un titolare di posteggio alimentare, a seguito dell'acquisizione di un posteggio non alimentare, e non viceversa.

2) L'accoglimento delle domande di cui al comma 1 comporta la revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio relativi all'azienda rilevata, nonché la riduzione automatica del numero dei posteggi in organico e la modifica d'ufficio della planimetria dell'area mercatale. Detta modifica ha vigenza pari alla durata della concessione, pertanto alla scadenza della concessione viene ripristinato il numero iniziale dei posteggi in organico.

3) Il Comune per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari o in generale di pubblico interesse, può respingere le domande di cui al comma 1, oppure limitare la superficie oggetto dell'ampliamento.

ART. 10 GESTIONE DEL REGISTRO DELLE PRESENZE MATURATE

1) Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è necessaria la presenza dell'operatore oppure, di suo dipendente o di collaboratore familiare, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale su cui imputare le presenze.

2) Qualora l'operatore risulti temporaneamente assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti, salvo cause di comprovata forza maggiore comunicate e documentate all'Operatore incaricato presente al Mercato in servizio.

ART. 11 GESTIONE PRESENZE E ASSENZE DA PARTE DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO

1) Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 12 del 1999 relativo alla gestione delle presenze, non si considerano:

- a. le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato non reintegrate dagli operatori spuntisti presenti; in tal caso sarà l'organo di vigilanza a dichiarare la sospensione del mercato e in tal caso non saranno computate le presenze degli spuntisti.

La sospensione del mercato comporta l'impossibilità anche per gli operatori presenti di esercitare il commercio.

- 2) E' invece considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato.
- 3) I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 10° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.
- 4) Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 3, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data in cui è prodotta la documentazione inerente.
- 5) Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo periodo.
- 6) L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare, ovvero totalizzi nel corso di ciascun anno solare un numero di assenze non giustificate a norma di regolamento, superiore ad un terzo delle giornate di mercato e programmate per ciascun anno ovvero superiori alle 17 assenze annuali.

ART. 12

AGGIORNAMENTO PRESENZE A SEGUITO DEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE

- 1) Agli effetti dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 12 del 1999, è assegnato un termine non inferiore a 30 e non superiore a 60 giorni, entro il quale l'interessato o chi per lui, deve provvedere al ritiro dell'autorizzazione e della relativa concessione, fermo restando:
 - a. che il ritiro dei titoli predetti determina, automaticamente, l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione dei posteggi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività, con conseguente revoca dell'autorizzazione;
 - b. che il mancato ritiro dei titoli autorizzativi comporta, diversamente:
 - l'automatica decadenza dell'assegnazione;
 - il contestuale mantenimento, in capo all'interessato, delle presenze rese ai fini dell'assegnazione.

ART. 13

NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

- 1) Il mercato ha luogo nel giorno di DOMENICA, ad esclusione delle domeniche ricadenti nelle seguenti festività:
 - Pasqua
 - 1° Gennaio
 - 6 Gennaio
 - 25 Dicembre
 - 26 Dicembre
- 2) Gli orari di svolgimento del mercato sono determinati dal Sindaco con apposita ordinanza, nel rispetto del successivo comma 4 e 5 del presente articolo.
- 3) In occasione di particolari ed eccezionali circostanze, il Sindaco, con apposita ordinanza, può temporaneamente modificare gli orari di svolgimento del mercato.

- 4) I titolari di concessione di posteggio possono accedere all'area di mercato dalle ore 7.00 e devono iniziare le operazioni di vendita entro i seguenti orari:
- a. ore 08.30 dall'ultima domenica di ottobre alla penultima domenica di marzo;
 - b. ore 08.00 dall'ultima domenica di marzo alla penultima domenica di ottobre;
- conseguentemente, l'orario di effettuazione della "spunta" sarà:
- a. ore 08.30 dall'ultima domenica di ottobre alla penultima domenica di marzo;
 - b. ore 08.00 dall'ultima domenica di marzo alla penultima domenica di ottobre.
- 5) Le operazioni di vendita terminano alle ore 13.00. L'area adibita a mercato deve essere completamente liberata e pulita da ogni sorta di ingombro e rifiuto alle ore 14.00.
- 6) E' fatto divieto a tutti gli operatori di abbandonare il posteggio prima del termine dell'orario di vendita, salvo quanto disposto dal precedente art. 11. E' consentito ai concessionari di posteggio, in presenza di particolari situazioni (avarìa del mezzo, incidente o altro) posticipare di 30 minuti l'occupazione del proprio posteggio (che dovrà pertanto avvenire entro le ore 08.30 /09.00, a seconda dell'orario di inizio della vendita). Tale circostanza sarà riconosciuta solo se il titolare del posteggio comunicherà il ritardo all'Operatore incaricato presente al mercato.
- 7) I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata; in caso contrario, saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 114/98, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8.
- 8) In presenza di esigenze particolari e contingenti, i concessionari possono temporaneamente occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, previo rilascio di specifica autorizzazione dell'ufficio competente.
- 9) Le tende di protezione al banco di vendita non possono sporgere sul fronte delle corsie per oltre 50 cm rispetto alla linea perimetrale del posteggio e debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,50 metri .
- 10) E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al comma 11.
- 11) E' permesso l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact disk, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori e la vendita con "battitore", sempreché il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
- 12) E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato al posteggio.
- 13) E' fatto obbligo ai concessionari di posteggio di mantenere in ordine lo spazio occupato e di provvedere, a fine vendita, al deposito di eventuali rifiuti presso l'isola ecologica di via Savena.
- E' fatto divieto agli operatori di depositare rifiuti sia all'interno e all'esterno dei cassonetti.

ART. 14

CIRCOLAZIONE NELLE AREE DI MERCATO

- 1) Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli, comprese le biciclette se non condotte a mano, diversi da quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di pronto intervento e di polizia.
- 2) E' vietata la sosta dei veicoli nell'area di mercato, al di fuori dei posteggi, salvo che non trattasi di aree a ciò espressamente destinate.
- 3) Il divieto di cui al comma 1 si applica, limitatamente all'orario prefissato per le vendite, anche ai mezzi dei fornitori dei commercianti in sede fissa.

ART. 15
DURATA DELLE CONCESSIONI

- 1) Le concessioni rilasciate hanno durata di 12 anni.

ART. 16
CANONE PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI

- 1) Il canone per la concessione dei posteggi è determinato con provvedimento a parte, sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
- 2) I posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica e idrica sono assoggettati al pagamento dei relativi consumi. Nel caso di un'unica utenza il riparto fra gli operatori avverrà sulla base della richiesta di consumo dichiarate.

ART. 17
APPLICAZIONE DISPOSIZIONI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO E DI SICUREZZA

- 1) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, è fatto riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari.

ART. 18
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBINGRESSO

- 1) Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione dell'attività sempreché il subentrante abbia provveduto alla presentazione della richiesta di volturazione dell'autorizzazione e della relativa concessione.
- 2) Non è consentita la trasformazione di autorizzazioni fra settori merceologici diversi.
- 3) Le attività esistenti di vendita di prodotti a merceologia vincolata, possono essere ceduti esclusivamente ad operatori che esercitano la stessa attività.
- 4) Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa.
- 5) E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.

ART. 19
OBBLIGO DI ESIBIRE L'AUTORIZZAZIONE

- 1) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1999, è fatto obbligo di esibire l'autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

ART. 20
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

- 1) Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il diritto di accesso agli atti

amministrativi, deve essere in ogni caso garantito agli operatori ed a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, comitati o altre forme, di accedere:

- a. al registro delle presenze maturate sui mercati;
- b. alla graduatoria dei titolari di posteggio e di cui al punto 7 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.

2) Agli stessi fini di cui al comma 1, l'ufficio comunale competente è tenuto a predisporre una planimetria, da tenersi costantemente aggiornata, nella quale siano indicati, per ogni singolo mercato:

- a. l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- b. il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- c. i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;
- d. la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico;
- e. i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
- f. la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

ART. 21

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROGRAMMATICO

1) Ai consorzi di operatori, regolarmente costituiti, che rappresentino almeno il 51 per cento degli operatori titolari di posteggio nell'ambito di un determinato mercato, è riconosciuta la possibilità di ottenere in affidamento la gestione dei servizi di mercato, sulla base di apposito schema di convenzione che, nel caso, sarà oggetto di approvazione da parte del Comune con successivo e separato provvedimento.

2) Il Comune promuove, attraverso il metodo della concertazione con le Associazioni di categoria del commercio, i Consorzi degli operatori di cui al comma 1 e le Organizzazioni dei consumatori, la qualificazione dei mercati, da realizzarsi attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a. progressivo adeguamento delle aree già sede di svolgimento dei mercati, alle caratteristiche prefissate dall'art. 7 della legge regionale n. 12 del 1999;
- b. definizione delle caratteristiche delle strutture di vendita con particolare riferimento ai mercati che si svolgono nei centri storici ed a quelli specializzati, affinché le stesse risultino rispondenti al contesto urbano nel quale si collocano e siano nel contempo rispondenti alle esigenze di funzionalità richieste ai fini dell'esercizio dell'attività;
- c. individuazione, per ciascun mercato, del mix merceologico appropriato, avendo quali obiettivi essenziali:
 - l'attrattività del mercato inteso come struttura commerciale unitaria;
 - la compatibilità del mercato con il contesto urbano di riferimento;
 - la soddisfazione della domanda di consumo;
 - la redditività d'impresa;
- d. l'attuazione di politiche promozionali comuni, anche attraverso la realizzazione di manifestazioni a carattere straordinario o saltuario.

ART. 22

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL MERCATO E DEI SERVIZI ACCESSORI

Ai sensi dell'art. 6, comma 7. Della L.R. 12/99, l'Amministrazione Comunale potrà affidare la gestione del mercato, delle fiere e di eventuali servizi accessori ad altri soggetti esterni coi quali stipulerà apposita convenzione.

ART. 23 SANZIONI

1) Ferme restando le disposizioni di legge, le violazioni al presente regolamento sono punite ai sensi della delibera Giunta Comunale n. 96 del 12.11.2009 della legge 689/81e successive modificazioni ed ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 4 del D. Lgs. 114/98. In particolare, è punito con la sanzione da € 50,00 a € 286,00 con pagamento in misura ridotta di € 200,00:

a. chi non provvede alla pulizia dell'area in concessione o non conferisce i rifiuti presso il deposito dell'isola ecologica di via Savena, abbandonandoli sul posteggio o destinandoli all'interno o presso i cassonetti;

b. chi occupa l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;

2) Con riferimento ai verbali di accertamento delle violazioni di cui al presente regolamento, l'autorità competente alla decisione del corrispondente ricorso amministrativo è il Responsabile del servizio SUAP Associato presso l'Unione Montana Valli Savena Idice.

3) Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre eventuali spese fissate da regolamenti o provvedimenti comunali inerenti lo svolgimento del commercio su aree pubbliche comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo l'operatore sarà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato.

4) In caso di particolare gravità o recidiva, intendendosi per recidiva la stessa violazione commessa più di due volte nel corso dello stesso anno, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.

5) Il rilascio o il rinnovo o la permanenza in esercizio è subordinata alla regolarità del pagamento dei tributi locali, ex art. 15 ter D.L. 34/2019, convertito con modificazioni in L. 58/2019. Il mancato adeguamento oltre i termini del primo sollecito, inviato dal competente ufficio comunale, comporta la sospensione dell'attività.

ART. 24 COMMERCIO ITINERANTE

1) L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato:

a. nel Centro Storico, fatte salve le eventuali zone appositamente individuate dall'Amministrazione Comunale;

b. Nelle giornate di mercato in prossimità delle aree destinate allo svolgimento dello stesso all'interno del centro abitato di Loiano così come individuato dalla Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 20/05/2010 e delimitato dalla relativa segnaletica stradale.

2) Nelle strade urbane di quartiere e nelle strade locali, ove è di norma consentito l'esercizio dell'attività, la sosta dei veicoli può essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale.

3) L'ufficio competente predispone una mappa del territorio comunale, da tenere a disposizione di chiunque via abbia interesse, ove sono indicate le zone inibite all'esercizio del commercio in forma itinerante.

4) L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di individuare con apposito deliberazione di Giunta Comunale eventuali posteggi destinati al commercio itinerante.

ART. 25

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme previste in materia dalla legge nazionale.